COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 19/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 24/03/2020 con il quale sono stati approvati i criteri di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 08/03/2020, art. 1 comma 1 lettera q e seguenti, dalla Direttiva n. 2/2020 punto 4 del Ministro della Pubblica Amministrazione, considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto di uno o più componenti e segnatamente come segue:

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente – Da remoto
BIGAGNOLI BRUNA	Presente – Da remoto
DAL FORNO MARCO	Presente – Da remoto
REMELLI ALESSANDRO	Presente – Da remoto
PAON VERONICA	Presente – Da remoto
BENINI FRANCA	Presente – Da remoto
PEZZO CLAUDIO	Presente – Da remoto
NOCENTELLI EVA	Presente – Da remoto
BANCHIERI SILVIA	Presente – Da remoto
MENINI CESARE	Presente – Da remoto
PAROLINI ANDREA	Presente – Da remoto
PAROLINI SERENA	Presente – Da remoto
VALBUSA VANIA	Presente – Da remoto
OLIOSI LEONARDO	Presente – Da remoto
TOSONI ANGELO	Assente
BERTUZZI ENRICO	Presente – Da remoto
MARCHI FRANCESCO	Assente

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE CINI MARCO, collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato, avendo accertato che tutti i componenti presenti da remoto hanno dichiarato espressamente che il collegamento a internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e partecipare alla votazione simultanea, e che pertanto si può procedere al suo regolare svolgimento.

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RICHIAMATO il regolamento della Tassa Rifiuti Ta.Ri. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 nella seduta odierna;

RICHIAMATO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019 con la quale sono state confermate anche per l'anno 2020 le tariffe Ta.ri. dell'esercizio 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21/12/2018;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RICHIAMATA la deliberazione del 05 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE – ARERA;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che, per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie tariffare, si provvederà ad applicare automaticamente una riduzione nella misura del 30% della quota variabile dovuta:

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI
5 - STABILIMENTI BALNEARI
6 – ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
22 – RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB

DATO ATTO che per le utenze non domestiche rientranti nelle restanti categorie tariffarie sotto elencate, si provvederà ad applicare una riduzione nella misura massima del 30% della quota variabile dovuta, commisurata ai giorni effettivi di chiusura, sulla base di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi, a cura del soggetto interessato, entro il termine del 12 giugno 2020, nella quale dovranno essere indicati i giorni di chiusura imposti dagli interventi governativi di volta in volta adottati:

3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

RILEVATO CHE la Giunta Comunale con proprio provvedimento, potrà prevedere ulteriori riduzioni della quota variabile, rispetto a quelle nella presente stabilite, di quelle utenze non domestiche che potranno essere interessate da provvedimenti restrittivi oltre il termine del 31 maggio 2020;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 120.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, sarà finanziato mediante riduzione della spesa per il rimborso per l'anno 2020 della quota capitale dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti e con Banco BPM Spa, di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 19 in data odierna e della Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2020, consentendo il mantenendo degli equilibri di

bilancio. Di tale operazione sarà data evidenza nei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale da approvare entro il 31 luglio p.v.;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, e individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019 in tre rate tre rate con scadenze come di seguito specificato:
_ prima rata da versare entro il trentuno maggio 2020;
_ seconda rata da versare entro il trentuno agosto 2020;
_ terza rata da versare entro il trentuno ottobre 2020.
o in un'unica soluzione entro il trentuno maggio 2020.

verranno così modificate per l'anno 2020:
_ prima rata da versare entro il trenta settembre 2020;
_ seconda rata da versare entro il trenta novembre 2020;
_ terza rata da versare entro il trentuno gennaio 2021.
o in un'unica soluzione entro il trenta settembre 2020.

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATO il Pef 2020 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 105 del 19/12/2019 e che lo stesso deve considerarsi provvisorio in attesa dell'integrazione dell'Ente territorialmente competente e dell'approvazione da parte di AREA;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con la conferma delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportare nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo e approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019 e opportunamente integrate con le agevolazioni di cui sopra;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI e relative agevolazioni da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 19/12/2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

VISTO l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n. 15
Consiglieri astenuti	n. 0
Consiglieri votanti	n. 15
Maggioranza	n. 8
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 3(Valbusa, Oliosi, Bertuzzi)

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020 come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;
3. di approvare, visto l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, e la necessità supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo, per il solo anno 2020, gli interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti:

a) per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie tariffare, si provvederà ad applicare automaticamente una riduzione nella misura del 30% della quota variabile dovuta:

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI
5 - STABILIMENTI BALNEARI
6 – ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
22 – RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB

b) per le utenze non domestiche rientranti nelle restanti categorie tariffarie sotto elencate, si provvederà ad applicare una riduzione nella misura massima del 30% della quota variabile dovuta, commisurata ai giorni effettivi di chiusura, sulla base di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi, a cura del soggetto interessato, entro il termine del 12 giugno 2020, nella quale dovranno essere indicati i giorni di chiusura imposti dagli interventi governativi di volta in volta adottati:

3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI

4. **di autorizzare** la Giunta Comunale a prevedere con proprio provvedimento ulteriori agevolazioni della quota variabile, rispetto a quelle nella presente stabilite, delle utenze non domestiche che potranno essere interessate da provvedimenti restrittivi oltre il termine del 31 maggio 2020;

5. di approvare per l'anno 2020 le seguenti scadenze di pagamento

- _ prima rata da versare entro il trenta settembre 2020;
- _ seconda rata da versare entro il trenta novembre 2020;
- _ terza rata da versare entro il trentuno gennaio 2021.

- in un'unica soluzione entro il trenta settembre 2020.

6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre su proposta del Presidente del Consiglio Comunale con voti ……..

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
CINI MARCO